

COMUNICATO Protocollo n. S-1839 del 16 novembre 2020	NUMERO: 58 ANNO SPORTIVO: 2020/2021
PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	
Organi Centrali e periferici	
OGGETTO	
Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello	
ABSTRACT	
Decisione n° 1/2020-2021	
ALLEGATI	
N°1	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
Segretaria Organi di Giustizia E-mail lancia@federhockey.it Telefono: 06/83751107	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO
DECISIONE N. 1/2020-2021

Il giorno 16 novembre 2020 presso la sede della Federazione Italiana Hockey in Roma, Viale Tiziano 74, la Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello composta da:

Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente

Avv. Roberto Catucci – Componente (in videoconferenza)

Avv. Achille Reali – Componente

Avv. Ersilia Sibilio – Componente

Avv. Fabio Ramacci – Componente (in videoconferenza)

ha pronunciato la seguente decisione

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo pervenuto via pec in data 19 ottobre 2020 la HC SUELLI ha impugnato, con riserva di motivi, la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n. 28 del 15 ottobre 2020 con cui gli è stata irrogata la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2, 2 punti di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 169,20 per rinuncia a gara, oltre ad un indennizzo di € 200,00 in favore della S.G. AMSICORA (ai sensi degli artt. 10 e 74 Reg. di Giustizia, Circolare Ammende n. 4 del 25/9/2020 A.S. 2020/2021) perchè i giocatori dello stesso sodalizio reclamante, in occasione della gara valevole per il campionato AIM del 10/10/2020 in Cagliari, pur presenti sul campo, non si schieravano nel recinto di gioco per l'inizio della gara entro i 30 minuti dall'orario stabilito per la disputa della stessa e senza fornire adeguata e formale giustificazione né nel termine di 24 ore dall'orario fissato per l'inizio della gara né in quello perentorio di tre giorni dalla gara.

Contestualmente il sodalizio reclamante ha provveduto a chiedere l'inoltro di tutta la documentazione posta alla base del provvedimento impugnato.

A seguito della ricezione della documentazione richiesta, il sodalizio reclamante ha formalizzato i motivi di reclamo ai sensi dell'art. 109 RdG, a mezzo dei quali lamenta la mancata applicazione, nel caso di specie, dell'art. 9 RGC lett. d) che prevede la possibilità di rinviare la gara in presenza di "eventi immediatamente apprezzabili ed direttamente riscontrabili".

In particolare, il reclamante ha esposto che nel caso concreto "*si sarebbe dovuto stabilire, nell'interesse superiore della salute di tutti, che la gara non si è tenuta per fatti immediatamente apprezzabili e direttamente riscontrabili*", consistenti nell'asserita positività al Covid-19 di un



giocatore che nei giorni precedenti alla gara, avrebbe sostenuto allenamenti con gli atleti presenti in campo.

Il sodalizio reclamante ha lamentato, ancora, che i fatti descritti nella decisione impugnata erano differenti da quelli in realtà occorsi prima dell'inizio della gara e che non era stata data adeguata evidenza al parere del medico federale e all'informativa del medico di campo forniti in detta occasione. La reclamante, quindi, ha concluso chiedendo l'annullamento delle sanzioni irrogate sussistendo giusti motivi per la mancata disputa della gara.

In via istruttoria, la reclamante ha chiesto l'escussione di testi sui fatti oggetto di reclamo.

All'udienza del 16 novembre 2020 è stato sentito in videoconferenza l'Avv. Flavio La Gioia, il quale, su richiesta del Collegio, ha dichiarato di non possedere alcun documento attestante la positività al Covid-19 dell'atleta.

All'esito della discussione, la Corte si è ritirata in Camera di consiglio trattenendo la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, innanzitutto, ritiene di non poter accogliere l'istanza istruttoria volta ad acquisire prove orali che paiono sia irrilevanti, nella misura in cui sono rivolte a dimostrare che si siano svolti colloqui informativi su situazioni non preventivamente accertate o documentate da parte dei testimoni stessi, sia inammissibili, in quanto finalizzate a dimostrare fatti che devono essere provati esclusivamente attraverso la produzione di adeguata documentazione.

Nel merito, il Collegio ritiene che la decisione del GSN oggetto di reclamo sia esente da vizi benché sia astrattamente corretto che, nell'interesse superiore alla salute pubblica, una gara possa essere rinviata in considerazione del fatto, immediatamente apprezzabile e direttamente riscontrabile, della positività al Covid-19 di un atleta.

E' il caso di notare, infatti, che se da un lato i fatti avvenuti prima della gara risultano pacifici - telefonata dell'atleta Manuel Tuveri, parere espresso dal medico federale, informativa del medico di campo, decisione dell'arbitro di non iniziare la gara - dall'altro, si evidenzia come a questi elementi di fatto non è seguita, nel termine perentorio di tre giorni successivi alla gara, così come prescritto dall'art. 9, comma 3 lett. d) RGC, né comunque sino ad oggi, la produzione di qualsiasi documentazione attestante la effettiva positività al COVID 19 dell'atleta stesso.

Tale grave mancanza rende assolutamente non comprovate le circostanze di fatto a cui si è richiamata la reclamante e, conseguentemente, non giustificabile la mancata disputa della gara in questione. In buona sostanza, i fatti posti a base del reclamo non sono, da questa Corte, né



immediatamente apprezzabili né direttamente riscontrabili, mancando del tutto la produzione della necessaria documentazione.

Non essendo possibile riscontrare la veridicità della dichiarazione di positività al COVID 19 dell'atleta Manuel Tuveri, è necessaria una verifica del comportamento dello stesso atleta e del sodalizio di appartenenza da parte della Procura Federale, a cui si rimettono gli atti di questo procedimento.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello

- Visto l'art. 109 del Regolamento di Giustizia FIH, rigetta il reclamo e conseguentemente ordina l'incameramento della tassa ricorsi.


Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito e per la trasmissione alla Procura Federale degli atti di cui al presente procedimento, per quanto esposto nella parte motiva.

Così deciso in Roma, 16 Novembre 2020

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente:

Avv. Maria Grazia Martinelli




I Componenti:

f.to Avv. Roberto Catucci

f.to Avv. Fabio Ramacci

Avv. Achille Reali



Avv. Ersilia Sibilio

